



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA

Presidente Relatore

dott. GUIDO VANNICELLI

Giudice

dott. MARIA ANTONIETTA RICCI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [redacted] promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA
PIRRO (C.F. PRRNNL62D52C800Y);

ATTORE

contro

[redacted], con il patrocinio degli avv.ti [redacted]
[redacted] e [redacted] e
[redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

"Richiamate le deduzioni formulate in atti, il Sig. [redacted], come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori, inclusi quelli non ammessi, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e previa ammissione di tutti i capitoli di prova, inclusi quelli non ammessi, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., così giudicare:

Nel merito:

- accertare l'esistenza del negozio fiduciario concluso fra il [redacted] avente ad oggetto, al momento della costituzione della società [redacted], l'instestazione fiduciaria delle quote [redacted] in favore della [redacted], con l'obbligo da parte della stessa di esercitare i diritti e le facoltà inerenti la carica di socio ed amministratore unico della [redacted] nell'interesse del [redacted], attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di quest'ultimo e con l'obbligo di ritrasferire le [redacted]

- accertare l'inadempimento, da parte della signora [redacted] degli obblighi di cui sopra ed in particolare quello di ritrasferire le quote sociali della [redacted] al [redacted]

- emettere, in luogo dell'obbligo non adempiuto dalla signora [redacted], sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento in favore del [redacted] delle quote sociali della [redacted]

- condannare la [redacted] al risarcimento dei danni causati al [redacted] per effetto degli atti di dismissione e mala gestio della [redacted] nell'importo che verrà accertato a seguito di istruttoria o ritenuto di giustizia e comunque non inferiore ad € 50.000,00.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ai sensi del DM 55/2014 oltre rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa come per legge."

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:

In via principale nel merito:

- rigettare le domande, pretese ed azioni presentate e formulate dal [redacted] nei confronti del [redacted], sia in sede cautelare che di merito, in quanto infondate e prive di fondamento, per tutti i motivi e ragioni per cui in atti.

In ogni caso:

- con condanna di controparte alla refusione delle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese ed accessori di legge, anche della fase cautelare.

- si chiede si tenga conto della manifestata disponibilità conciliativa, come da dichiarazioni a Verbale di causa, ex art. 91 c.p.c. "

[REDACTED] 05/2016
[REDACTED]

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore [REDACTED] ha citato in giudizio la moglie [REDACTED] facendo valere **negozio fiduciario** a suo dire stipulato verbalmente con la stessa ed avente ad oggetto le **quote rappresentative dell'intero capitale sociale della** [REDACTED]

- società costituita il 18.1.2010 con provvista relativa all'intero capitale di euro 10.000,00 fornita dal [REDACTED] e con intestazione delle quote rappresentative dell'intero capitale alla [REDACTED] con obbligo di trasferimento a [REDACTED] delle stesse quote su richiesta del [REDACTED],
 - in quanto destinata a proseguire l'attività della ditta individuale [REDACTED], la [REDACTED] e avente ad oggetto, come quest'ultima, principalmente l'esecuzione di opere di impermeabilizzazione e di isolamento termoacustico,
- società nella quale, in esecuzione delle direttive del fiduciante, [REDACTED] -di per sé impiegata quale infermiera presso l'[REDACTED]- ha assunto all'atto della costituzione la carica di amministratore unico, in realtà mai occupandosi dell'azienda sociale, in tutto affidata al fiduciante [REDACTED], formalmente assunto quale dipendente,
 - solo a partire dal marzo 2015 -in concomitanza con il manifestarsi di una crisi coniugale poi sfociata in una causa di separazione giudiziale- [REDACTED] avendo poi iniziato ad assumere improprie iniziative gestorie ed essendo arrivata a porre in liquidazione la società con la nomina di sé medesima quale liquidatrice l'11.9.2015, così distruggendo l'impresa sociale e poi provvedendo a iniziative liquidatorie negligenti e distrattive,

e svolgendo quindi le corrispondenti conclusioni di merito:

- quanto all'**accertamento del negozio fiduciario e dell'inadempimento della convenuta ai relativi obblighi**,
- quanto alla pronuncia di **sentenza costitutiva ex art.2932 cc** avente ad oggetto il trasferimento delle quote [REDACTED] all'attore,
- quanto alla condanna della [REDACTED] al **risarcimento del danno** derivante dall'abusivo esercizio della funzione gestoria e liquidatoria dell'ente, danno *"pari alla somma del valore dei beni dismessi, dei crediti incassati dalla società nel 2015, nonché della media degli utili realizzati negli ultimi tre anni"*, per un importo comunque non inferiore ad euro 50.000,00,

nonché richieste cautelari per il sequestro giudiziario delle quote della [REDACTED] nonché per il sequestro conservativo *"di tutti i beni della [REDACTED]"*.

[REDACTED] ha contrastato le domande avversarie sia nel sub-procedimento cautelare sia nella sua comparsa di costituzione nel merito, negando l'esistenza di alcun patto fiduciario e al riguardo:

- sottolineando l'assenza di continuità tra la [REDACTED] costituita nel 2010, e la ditta individuale del [REDACTED] cessata solo nel 2011 ed avente oggetto più ampio della [REDACTED] operando genericamente nel settore dell'edilizia;

➤ affermando:

- di aver versato personalmente il capitale della [REDACTED], utilizzando mezzi propri, come documentato dall'atto di costituzione notarile e dai versamenti del capitale in contanti (cfr. docc. 2/3);
- di aver sempre partecipato alle assemblee sociali, esercitando direttamente i diritti di voto quale unica socia;
- di aver personalmente curato gli adempimenti societari e fiscali, quale amministratore unico, [REDACTED] essendo stato invece, quale dipendente della società, addetto all'attività operativa e, al più, potendo rivendicare di aver svolto il ruolo di amministratore di fatto;
- di aver provveduto con mezzi propri a vari pagamenti in scadenza [REDACTED];
- di aver disposto la liquidazione della SRL in dipendenza del comportamento del [REDACTED], entrato in concorrenza con [REDACTED] tramite la costituzione, nel gennaio 2015, della [REDACTED], avente il medesimo oggetto sociale di [REDACTED] e sede presso [REDACTED];
- di aver svolto le attività liquidatorie del tutto correttamente, recuperando crediti e realizzando i beni sociali, destinando il ricavato al pagamento dei creditori sociali, le attrezzature e i macchinari relativi all'impresa sociale essendo stati invece sottratti dal [REDACTED] (cfr. denuncia ai Carabinieri di Cassina de' Pecchi, doc.10).

All'esito di varie udienze svoltesi per il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza del 2.5.2016, il g.i.,

- *"ritenuto opportuno riservare ogni decisione quanto al sequestro giudiziario chiesto dall'attore all'esito delle deduzioni difensive ulteriori di entrambe le parti",*

ha assegnato i termini per il deposito delle **memorie ex art. 183 VI comma cpc**,

- memorie nelle quali le parti hanno ribadito le proprie difese e svolto richieste istruttorie, l'attore ribadendo anche la richiesta cautelare solo ex art.670 cpc,
- richiesta quest'ultima rigettata dal g.i. con **ordinanza del 27.7.2016** recante anche ammissione di alcuni dei mezzi istruttori, sulla base della seguente motivazione:

"ritenuto che allo stato il materiale probatorio offerto dall'attore non pare idoneo a suffragare in via tranquillante, sia pure in termini di fumus, la prospettazione sottesa alla domanda dell'attore relativa al negozio fiduciario avente ad oggetto la intestazione delle quote della [REDACTED] formalmente di pertinenza della convenuta, che nella srl ha sempre rivestito il ruolo di a.u. e, oggi, quello di liquidatore,

- *in particolare l'attore avendo fornito materiale documentale al più apprezzabile come dimostrativo di una sua attività quale amministratore di fatto della srl e da ultimo prodotto, ma dopo la scadenza dei termini assegnati ex art.183 cpc sesto comma, documentazione bancaria di per sé avente comunque valore solo indiziario e sulla ammissibilità della cui produzione va suscitato il contraddittorio di controparte;*

[REDACTED]

sicché la richiesta cautelare ex art.670 cpc formulata dall'attore quanto al sequestro giudiziario delle quote della srl non pare, allo stato, accoglibile, riservato ogni diverso provvedimento cautelare all'esito della istruttoria da ammettersi -come infra specificato- in relazione alla domanda sopra citata, domanda la cui dimostrazione è poi pregiudiziale anche rispetto alla ammissione delle ulteriori prove richieste dalle parti in riferimento alla ulteriore domanda risarcitoria formulata dall'attore;

ritenuto poi che debbano essere ammesse:

- le prove per interrogatorio formale della convenuta dedotte dall'attore ai capitoli da 5 a 15 della sua seconda memoria istruttoria nonché la prova per testi sui medesimi capitoli, con i testi [REDACTED], trattandosi di capitoli riguardanti circostanze dirimenti e rispetto ai quali da un lato, dati i rapporti tra le parti, va superato il divieto di prova per testi ex art.2721 cc e, d'altro lato, non opera il divieto di prova ex art.2722 cc, vertendosi in tema di prova di negozio fiduciario avente ad oggetto quote di srl e non di prova di contratto dissimulato (cfr. in tal senso, ad es. Cass n.7899/1994; Tribunale Milano, 2.10.2015 sentenza 2.10.2015 nel proc. n. [REDACTED], reperibile sul sito [REDACTED])
- le prove per interrogatorio formale della convenuta dedotta dall'attore ai capitoli da 16 a 40 sempre nella sua seconda memoria istruttoria nonché la prova per testi con il teste [REDACTED] sui capitoli 34 e 39, trattandosi di capitoli riguardanti circostanze in parte dirimenti e in parte non irrilevanti, per il secondo gruppo riservata all'esito dell'interrogatorio formale la valutazione circa la necessità o meno di assumere anche la deposizione dei testi;

ritenuto che le altre prove orali dedotte dall'attore nella sua seconda memoria riguardino circostanze irrilevanti e non siano quindi da ammettere;

riservata ogni valutazione delle altre richieste istruttorie delle parti, di per sé relative alla domanda risarcitoria dell'attore, all'esito dell'espletamento delle prove attinenti alla dimostrazione del negozio fiduciario come sopra ammesse;

riservata altresì all'esito di contraddittorio sul punto ogni valutazione circa l'ammissibilità della produzione eseguita dall'attore con nota di deposito telematico del 23.7.2016, successivamente all'ultima udienza dell'11.7.2016 a seguito dei chiarimenti richiesti dal g.i. in tale udienza;"

Espletate le prove orali -anche su ulteriori capitoli ammessi all'esito dell'interrogatorio formale della [REDACTED] e disposto poi, con ordinanza del 27.2.2017, **ordine di esibizione a carico della convenuta**, l'attore ha successivamente reiterato la **richiesta cautelare ex art.670 cpc**, accolta dal g.i. con ordinanza del 7.6.2017, del seguente tenore:

"rilevato che:

- con il ricorso in esame l'attore ricorrente ha chiesto disporsi ex art. 670 cpc sequestro giudiziario delle quote della [REDACTED] intestate alla convenuta,
 - delle quali è controversa in causa la proprietà, avendo l'attore formulato domanda di accertamento dell'esistenza di negozio fiduciario tra sé e la convenuta avente ad oggetto appunto l'intestazione di tali quote, con conseguente richiesta di sentenza ex art.2932 cc disponente il trasferimento della partecipazione a sé medesimo,

affermando la ricorrenza di idoneo fumus all'esito della istruttoria svolta e di periculum in

riferimento all'attività liquidatoria svolta dalla convenuta senza alcun controllo;

- la convenuta ha resistito al ricorso svolgendo eccezioni preliminari e nel merito contestando i requisiti di fumus e di periculum;

ritenuto che il ricorso possa essere accolto, al riguardo dovendo in particolare considerarsi:

- che le eccezioni preliminari della convenuta sono da superare, OMISSIS
- che all'esito della istruttoria -e a differenza di quanto già valutato nel provvedimento reso il 27.7.2016 prima dello svolgimento della stessa- appaiono configurabili adeguati indici del fumus di fondatezza della pretesa dell'attore, tenuto conto del tenore delle deposizioni assunte, da valutarsi unitamente agli elementi indiziari relativi al diretto e pressochè esclusivo coinvolgimento dell'attore nella attività di concreta amministrazione della [redacted];
- che poi, quanto al periculum rilevante rispetto alla adozione della misura ex art.670 cpc, l'opportunità di custodia delle quote controverse appare desumibile dalla pendenza di liquidazione della [redacted] affidata alla convenuta, nominatasi liquidatore e quindi abilitata al compimento di tutte le attività di dismissione dei beni sociali senza la possibilità per l'attore di alcun controllo sulla regolarità di tali attività;

ritenuta l'opportunità di nominare custode delle quote soggetto estraneo ai litiganti, che può essere individuato nel [redacted], professionista dotato di adeguato curriculum, il quale eserciterà i poteri di legge ex artt. 2741bis 2352 cc, sentiti gli interessati e tenuto conto dell'interesse ad una ordinata liquidazione dell'ente;

ritenuto, quanto ai costi della custodia, che ogni decisione vada riservata all'esito della lite;"

Rimessa quindi la causa al collegio all'udienza del 10.10.2017, con ordinanza del 25.1.2018 il Tribunale ha poi rimesso causa e parti avanti al g.i., onde chiedere chiarimenti alla difesa dell'attore in ordine al tenore delle conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2017,

- presumibilmente frutto di errore materiale in quanto, per la prima parte, di contenuto incompatibile con tutte le difese dell'attore.

All'udienza del 27.2.2018 le difese hanno quindi precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, emendate per l'attore dall'errore materiale in cui era incorso alla precedente udienza, e la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione.

All'esito di tale contraddittorio e di tale istruttoria reputa il Tribunale che **le domande dell'attore possano essere accolte solo per quanto riguarda l'accertamento del negozio fiduciario, dell'inadempimento allo stesso da parte della [redacted] e la conseguente pronuncia ex art.2932 cc.**

Al riguardo va premesso:

- nella fattispecie l'attore fa valere (non un accordo simulatorio ma) un negozio fiduciario avente ad oggetto l'obbligo della convenuta di trasferimento a sé medesimo delle quote corrispondenti all'intero capitale sociale di [redacted], quote effettivamente intestate alla convenuta al momento della costituzione della società,
 - in tal senso dovendosi condividere l'orientamento di legittimità già citato dal g.i. e, del

1b
FIRMA ORIGINALE ELENCA IMPATTA MILENIO E EMESSO DA INFORMATICA SCARICATA

resto, nemmeno criticato dalla convenuta, orientamento secondo il quale:

- *“Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo da uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici.”* (così Cass. n.7899/1994; nello stesso senso cfr., da ultimo, Cass. n.12138/2014, secondo la cui massima, analogamente: *“Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario);*
- ancora condivisibile è poi l'ulteriore parte di tale orientamento secondo il quale:
 - il negozio fiduciario non richiede la forma scritta e, dunque, non soggiace ai limiti probatori ex art.2725 cc,
 - neppure poi, in quanto appunto ipotesi distinta da quella simulatoria, soggiacendo ai limiti probatori ex art.2722 cc,
 - la prova di tale negozio potendo quindi essere data anche per testimoni e per presunzioni
 - (cfr. ancora Cass n.7899/1994 cit., secondo la quale, appunto: *“In siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, ne' modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - ne' si applicano le disposizioni dell'art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.”*; nello stesso senso cfr. Tribunale Milano 2.10.2015 già citata dal g.i. nell'ordinanza sopra riportata);
- corollario di tale orientamento è poi quello di cui a Cass. n.4184/2013, secondo la quale *“Il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che una quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l'obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l'atto costitutivo della società”*;
- ancora condivisibile è poi il consolidato orientamento di legittimità in tema di forma libera

dell'atto di cessione di quote di SRL nei rapporti tra le parti (cfr., da ultimo, Cass. n.25626/2017, secondo la cui massima: *"L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, disciplina (al pari dell'art. 2470 c.c., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem"; nello stesso senso cfr. anche Cass. n.23203/2013);*

➤ tali orientamenti comportano poi la coercibilità specifica ex art.2932 cc del negozio fiduciario stipulato verbalmente ed avente ad oggetto l'obbligo del fiduciario di trasferimento al fiduciante di partecipazione [REDACTED], posto che:

- da un lato, come ancora condivisibilmente affermato dalla corte di legittimità: *"Il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege" (così, da ultimo, Cass. n.5160/2012, nonché, in motivazione, Cass. n.10633/2014);*
- d'altro lato, poi, che, nessun requisito di forma essendo appunto previsto per il negozio traslativo cui il fiduciario si sia obbligato quanto a quote di srl, nessun ostacolo alla pronuncia costitutiva ex art.2932 cc può essere ricavato nel caso di specie alla luce della disciplina ex art.1351 cc prescrivente per il contratto preliminare la stessa forma di quello definitivo, disciplina che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile anche alla obbligazione fiduciaria (cfr. in tal senso Cass. n.13216/2017, secondo la cui massima: *"Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo")*).

Ciò premesso in tema di configurabilità, forma e prova del negozio fiduciario invocato dall'attore nonché in tema di coercibilità della obbligazione del fiduciario ex art.2932 cc, passando alle risultanze probatorie del caso concreto, va poi considerato che il complessivo materiale processuale offre una serie di elementi presuntivi tutti convergenti nel senso della riferibilità a [REDACTED] della iniziativa economica sottesa alla costituzione della [REDACTED] nonché del carattere fiduciario della partecipazione della [REDACTED] a tale costituzione e del conseguente obbligo della convenuta al trasferimento delle quote in favore dell'attore: elementi presuntivi, si noti, ciascuno dei quali potrebbe essere letto, ove valutato isolatamente, in senso non univoco ma la cui valutazione complessiva, proprio per la loro concordanza, depone invece -ad avviso del Tribunale- in senso grave ed univoco, si da soddisfare i requisiti ex art.2729 primo comma cc.

Al riguardo va infatti considerato:

- quanto alla provvista relativa al versamento del capitale di [REDACTED]

- l'attore ha documentato un prelevamento in contanti dal proprio conto corrente personale presso [REDACTED] dell'importo di euro [REDACTED] in data 14.1.2010
(cfr. contabile bancaria sub doc.25bis depositata dall'attore con nota del 23.7.2016, dopo che all'udienza dell'11.7.2016 era emerso, su richiesta di chiarimenti del g.i., errore materiale nel deposito tempestivamente effettuato il 23.6.2016, sub 25bis essendo stata prodotta in allegato alla seconda memoria istruttoria -non la contabile relativa al prelevamento citato nella memoria istruttoria ma- contabile relativa a versamento sul conto corrente intestato presso [REDACTED] alla ditta individuale del [REDACTED] la riammissione in termini richiesta dall'attore quanto alla produzione del 23.7.2016 va qui disposta -non avendo il g.i. provveduto al riguardo dopo essersi riservato sul punto- in considerazione dell'evidente errore materiale di cui alla prima produzione, nulla del resto avendo in contrario dedotto la difesa della convenuta né nelle successive udienze né nelle difese conclusionali);
- la data del 14.1.2010, nella quale dunque l'attore ha prelevato dal suo conto personale l'importo di [REDACTED], corrisponde poi alla data nella quale la convenuta ha personalmente eseguito il versamento a capitale di [REDACTED] in contanti, sul conto intestato a [REDACTED] presso [REDACTED] (cfr. le contabili bancarie prodotte sub 3 dalla [REDACTED]
 - senza che poi la convenuta abbia fornito alcun riscontro circa la provenienza di tale non irrilevante somma in contanti da propri conti correnti o depositi,
 - essendosi [REDACTED] limitata in sede di interrogatorio formale a negare di aver ricevuto la provvista per il versamento in contanti del capitale della [REDACTED] dal marito e ad affermare "i soldi per la costituzione della [REDACTED] me li ha dati mio padre, per euro [REDACTED]";
- quanto alle circostanze relative alla costituzione della [REDACTED], il [REDACTED] notaio rogante l'atto costitutivo [REDACTED] ha riferito:
*"sui capitoli 5, 6 e 7: prendo visione del doc. 25 di parte attrice consistente nella stampa di messaggi e-mail scambiati tra l'account del [REDACTED] e quelli del mio studio nel periodo tra l'ottobre 2009 e il febbraio 2010.
 Come risulta da questi messaggi, per la costituzione della [REDACTED] io ho tenuto sempre contatti con il [REDACTED]
 [REDACTED] l'ho vista in occasione dell'atto costitutivo della [REDACTED] e inoltre in altre occasioni precedenti nelle quali aveva accompagnato il marito [REDACTED]
 Preciso che la [REDACTED] l'ho incontrata in occasioni nelle quali si dovevano stipulare atti diversi da quello di costituzione della [REDACTED], in particolare ricordo la costituzione di un fondo patrimoniale.
 Non escludo poi di aver incontrato [REDACTED] anche in occasione di colloqui che ho avuto con [REDACTED] in preparazione della costituzione [REDACTED]
 [REDACTED] quanto al fatto che nell'atto costitutivo della [REDACTED] comparisse la sola [REDACTED], ricordo che [REDACTED] mi disse che per motivi vari era opportuno che socia della [REDACTED]*

Sul cap. 7 in particolare devo dire che nel corso di tutti gli incontri che ebbi col [REDACTED] era chiaro che il promotore dell'iniziativa riguardante la costituzione della [REDACTED], era lo stesso [REDACTED] al quale era riconducibile in particolare l'attività della [REDACTED]. Ripeto che egli mi disse che era però opportuno che quale socia comparisse la moglie [REDACTED], in relazione a pendenze relative ad una sua altra attività.

[REDACTED] non posso dire che la [REDACTED] abbia espressamente detto di comparire quale socia della [REDACTED] solo quale "prestanome" del marito, ma devo dire che tutto l'insieme dei miei rapporti col [REDACTED] e con la [REDACTED] si sviluppò in tal senso, vale a dire nel senso della riferibilità della [REDACTED] e non alla [REDACTED].

[REDACTED] quanto alla provvista per il versamento dei 3/10 relativi alla costituzione della [REDACTED], non ricordo ora i particolari e non posso dire se tale provvista provenisse da fondi facenti capo al solo [REDACTED], ribadisco però che tutto il senso dell'operazione era per la riferibilità, nella sostanza, della [REDACTED].

Sui capitoli da 13 a 15: mi viene mostrato il doc. 29 di parte attrice consistente nella stampa di messaggi e-mail scambiati tra l'account del [REDACTED] e quelli del mio studio nel febbraio 2012. Come risulta da questi messaggi ebbi questi contatti [REDACTED] in vista della modifica dell'oggetto sociale della [REDACTED], a quanto ricordo vi fu poi una assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo alla quale partecipò come socia la [REDACTED]. Ripeto che per tutta l'istruttoria della pratica ebbi contatti con il [REDACTED];

- quanto alle caratteristiche dell'impresa sociale, è sostanzialmente indiscusso in causa che tale attività fosse interamente riferibile all'attore, di fatto il soggetto operante nel settore tipico di attività, come hanno riferito concordemente i testi [REDACTED], operaio dipendente della [REDACTED], e [REDACTED], segretaria pure dipendente della [REDACTED], secondo i quali:

"sul capitolo 29: per circa un anno e mezzo sono stato dipendente della [REDACTED]. Ora non sono in grado di ricordare con precisione quando il rapporto è iniziato, è finito grosso modo alla fine del primo trimestre del 2015.

Le mie mansioni erano quelle di eseguire delle iniezioni di resina negli edifici dove eravamo chiamati. Le istruzioni operative per questo lavoro mi venivano date da [REDACTED], il quale mi diceva che lavorazione dovevo fare e dove. Al mattino [REDACTED] ci consegnava un foglio stampato contenente le attività di tutta la giornata. Se avevo qualche problema tecnico sul lavoro telefonavo sempre al [REDACTED].

Quando sono stato assunto ho parlato solo con il [REDACTED] e con lui ho anche raggiunto accordo per la retribuzione che mi spettava.

[REDACTED] quanto alla [REDACTED] io l'ho solo vista qualche volta nel capannone della [REDACTED], dove le capitava di passare. A quanto io ho percepito, [REDACTED] passava a trovare il [REDACTED] ma a me personalmente non ha mai dato alcuna istruzione né tecnica né di orario né comunque relativa al mio rapporto di lavoro con la srl. Neppure ho mai sentito che [REDACTED] abbia dato istruzioni di questo tipo a qualche altro dipendente. Preciso che oltre a me c'era un altro operaio che anche lui eseguiva iniezioni e inoltre una segretaria.

Ripeto che nessuno di queste persone ho mai visto parlare con la [REDACTED] di questioni attinenti alla gestione della [REDACTED], o comunque di aspetti relativi al rapporto di lavoro.

Sul capitolo 34: ripeto che io ho visto [REDACTED] presso il capannone della [REDACTED] solo occasionalmente in quanto veniva a trovare il marito [REDACTED]. Quanto al fatto

dedotto nel capitolo che la [REDACTED] abbia dichiarato in tali occasioni "di essere un semplice prestanome del marito", posso solo dire di averla sentita fare delle battute scherzose, almeno a me così sono sembrate, del tipo "non avrai mica paura che ti rubi l'azienda". Altro non so dire. Ripeto che queste frasi della [REDACTED] mi sembravano inserite in un clima scherzoso che c'era tra lei e il marito.

A domanda della difesa di parte convenuta ammessa dal g.i.:

lavoro tutt'ora con il [REDACTED] alle dipendenze di una società. Intendo dire che il [REDACTED] lavora con me sempre nello stesso settore in cui lavoravo per [REDACTED], è sempre [REDACTED] a darmi istruzioni sul lavoro." ([REDACTED]);

"sul capitolo 29: dal 2012 al maggio/giugno 2015 sono stata dipendente della [REDACTED] con mansioni di segretaria.

Posso dire che era [REDACTED] a prendere tutte le decisioni riguardanti il personale.

Io dopo il secondo anno avevo un contratto per cui dovevo presentarmi 3 giorni alla settimana, se c'era bisogno che io facessi ore in più era [REDACTED] che me lo chiedeva.

Nel periodo che ho indicato è stato assunto il [REDACTED] e questa decisione fu presa dal [REDACTED]. È stato [REDACTED] a firmare il mio contratto. Io stavo in ufficio, i dipendenti [REDACTED] andavano a fare le installazioni presso i clienti, era [REDACTED] a dire cosa dovevano fare e dove dovevano andare, io concordavo il tutto con i clienti sempre riferendomi al [REDACTED].

[REDACTED] i due dipendenti dopo aver eseguito le installazioni riferivano il tutto a [REDACTED]. [REDACTED] io la signora [REDACTED] presso gli uffici dell'[REDACTED] l'ho vista pochissimo, in occasione della quale era venuta a trovare il marito, si fermava circa una mezz'ora e poi se ne andava. Non l'ho mai vista né sentita occuparsi di questioni relative al lavoro svolto dalla [REDACTED]. Ripeto veniva a trovare il marito e non parlava di lavoro né con me né con altri. Verso l'autunno del 2014 io e [REDACTED] ebbero una crisi coniugale. Anche dopo questa crisi io ho sempre visto presso la [REDACTED] dare disposizioni e istruzioni. [REDACTED] mi telefonò intorno la primavera del 2015, voleva che io predisponessi una lista dei clienti che dovevano ancora saldare quanto dovuto alla [REDACTED]. Quest'elenco venne poi redatto dal sig. [REDACTED] (deposizione [REDACTED]).

➤ quanto alla gestione più propriamente amministrativa e contabile della SRL:

- la stessa [REDACTED], in sede di interrogatorio formale, ha dato atto del prevalente utilizzo da parte del [REDACTED] delle chiavette relative all'home banking nei rapporti con le banche, affermando poi di aver invece trattenuto personalmente i rapporti con le banche di riferimento della [REDACTED] quando era necessario il contatto diretto in agenzia;
- sulle assunzioni del personale da parte del [REDACTED], si è già riportato sopra quanto riferito dalla teste [REDACTED];
- la teste [REDACTED] ha poi così riferito:

"sono titolare dell'[REDACTED] operante a Gorgonzola, il quale si è occupato della contabilità e della chiusura dei bilanci societari per [REDACTED] S.p.A. Come esposto nel capitolo, per lo svolgimento di tale attività lo studio da me gestito ha sempre avuto contatti esclusivamente con il sig. [REDACTED]. Si è trattato di contatti sia per e-mail sia per telefono sia di persona.

[redacted] la sig.ra [redacted] io l'ho vista due volte, in quanto aveva accompagnato il marito [redacted] nel mio studio. In entrambe le occasioni [redacted] non interloqui con me sugli aspetti contabili relativi alla [redacted]. Ripeto la [redacted] era venuta ad accompagnare il marito ma non fece alcun intervento.

Dall'apprezzamento congiunto di tali risultanze probatorie, così come del materiale documentale depositato in causa dall'attore e sotteso alle deposizioni dei testi sopra riportate (cfr. docc. 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36), emerge dunque il quadro univoco di cui si è detto sopra, in sostanza sia la costituzione [redacted] sia la successiva gestione dell'impresa sociale così come la cura di aspetti amministrativi rilevanti (rapporti con le banche e con i consulenti contabili) essendo direttamente riferibili al [redacted], tanto da far presumere una intesa tra costui e la moglie in base alla quale la [redacted] abbia assunto la qualità di socia e amministratore unico dell'ente nel solo interesse del coniuge, vale a dire come fiduciaria di costui, al quale sarebbe stata quindi obbligata a trasferire le quote ove tale interesse lo avesse richiesto.

Intesa, va aggiunto, che è tanto più ragionevole presumere ove si considerino:

- i rapporti personali fra i due coniugi che, nel 2010, consentivano ad entrambi un reciproco affidamento "familiare" e, dunque, rappresentavano un substrato per così dire "naturale" del negozio fiduciario in discussione,
- nonché la situazione personale [redacted], impiegata quale infermiera presso un ospedale e, dunque, soggetto il cui interesse a una iniziativa economica quale la costituzione della [redacted] non appare immediatamente apprezzabile secondo il canone dell'*id quod plerumque accidit*,
 - mentre tale interesse appare evidente in capo a [redacted], già operante nel settore con una propria ditta individuale e però, come riferito dal test [redacted], gravato da pendenze che rendevano opportuno non agire in prima persona.

Rispetto alla conclusione cui si è sopra pervenuti, del resto, la convenuta non ha fornito alcuna lettura alternativa degli elementi indiziari, limitandosi a richiamare le risultanze dell'atto costitutivo, alla quale lei sola ha partecipato versando personalmente la somma di eur [redacted] in contanti, nonché il ruolo [redacted] di dipendente -o, al massimo, di amministratore di fatto- [redacted] richiami entrambi non dirimenti ad avviso del Tribunale, posto che:

- da un lato la partecipazione della sola [redacted] all'atto costitutivo così come il versamento personalmente da parte di [redacted] sul conto corrente della [redacted] dell'importo del capitale non rappresentano di per sé circostanze incompatibili con il negozio fiduciario avente ad oggetto quote sociali,
 - nel quale, come è si è visto sopra, la qualità di socio in capo al fiduciario è di per sé voluta tra le parti, a latere di tale qualità prevedendosi (non un distinto negozio direttamente attributivo della titolarità delle quote in capo al fiduciante ma) appunto l'obbligazione del fiduciario di trasferire le quote al fiduciante su richiesta di questi,
 - nel caso di specie poi l'attore avendo fornito un rilevante elemento indiziario quanto alla provenienza dal proprio patrimonio dei contanti versati sul conto della [redacted] e la convenuta non avendo invece fornito alcun riscontro quanto alla provenienza di tali contanti da proprie disponibilità, come, secondo il criterio della vicinanza della prova, è

agevole presumere avrebbe potuto fare nel caso di effettiva riconducibilità della somma a suoi depositi o conti correnti;

- d'altro lato, e ancora, il coinvolgimento diretto del [REDACTED] nella gestione sia imprenditoriale sia amministrativa [REDACTED], anche una volta ricondotto ad una posizione di amministratore di fatto come sostiene la convenuta, acquista di per sé un significato univoco rispetto alla sussistenza di un quadro fiduciario, in assenza del quale non troverebbe alcuna spiegazione plausibile,
 - mentre la partecipazione [REDACTED] alle assemblee quale unica socia così come i suoi contatti "formali" con le banche risultano ancora una volta pienamente compatibili con la struttura del negozio fiduciario, come si è già detto sopra.

Per quanto fin qui detto deve dunque ritenersi:

- la **sussistenza del negozio fiduciario illustrato dall'attore**
- e l'**inadempimento della convenuta all'obbligazione di trasferimento delle quote della [REDACTED] in favore dell'attore suo fiduciante,**
 - inadempimento di per sé pacifico per il periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione in quanto palesato dall'intero comportamento processuale della convenuta,
- con conseguente **accoglimento della domanda ex art.2932 cc del [REDACTED] nel senso della pronuncia di dispositivo di trasferimento a costui delle quote oggi intestate alla [REDACTED] rappresentanti l'intero capitale sociale della [REDACTED] C, al riguardo:**
 - dovendosi richiamare quanto già sopra illustrato circa l'ammissibilità del rimedio ex art.2932 cc nel caso di specie;
 - dovendosi ancora precisare che la pronuncia costitutiva va emessa senza condizionarla al pagamento di alcun corrispettivo in quanto non dovuto e che tale pronuncia,
 - in applicazione estensiva dell'art.2470 cc secondo comma e secondo il principio di completezza della pubblicità commerciale,

andrà iscritta nel Registro delle imprese per dar conto dell'intervenuto mutamento della compagine di [REDACTED] (cfr., nello stesso senso, Tribunale di Milano 2.10.2015, [REDACTED]).

Come si è sopra anticipato, va invece **rigettata la domanda risarcitoria dell'attore**, al riguardo dovendosi considerare che tale domanda, neppure illustrata nelle difese conclusionali, risulta formulata in citazione in riferimento a pregiudizi che l'attore avrebbe subito, quale fiduciante, in dipendenza dell'inosservanza da parte della convenuta sua fiduciaria degli obblighi di trasferimento delle quote in discussione e, ancor prima, degli obblighi di gestione della SRL nell'interesse di egli fiduciante,

- inosservanza in particolare manifestatasi nell'inesco della fase liquidatoria per impropria iniziativa della convenuta e nella successiva conduzione negligente di tale fase (cfr. in particolare p.14 citazione).

Tale formulazione della richiesta risarcitoria dunque:

- per un verso, riguarda la stessa decisione di liquidazione dell'ente posta in essere dalla

Firmato Da: RIVA CRUGNOLO ELENA

convenuta nel settembre 2015 (cfr. doc. 13 convenuta) e, dunque, richiede la dimostrazione da parte dell'attore della specifica data nella quale egli abbia intimato alla convenuta il trasferimento delle quote in proprio favore,

- solo a partire da tale momento potendosi configurare le iniziative assunte *motu proprio* dalla [REDACTED] quali indebite e quindi passibili di determinare responsabilità risarcitoria verso il fiduciante, quale quella per la perdita dell'avviamento sociale in capo al fiduciante in conseguenza della messa in liquidazione della SRL,

dimostrazione invece non fornita dall'attore, il quale ha solo prodotto sub doc.16 missiva indirizzata all'[REDACTED] dal proprio legale il [REDACTED] non recante alcuna richiesta di trasferimento delle quote della [REDACTED] ma solo la diffida a non "svolgere attività dismissiva dei beni aziendali sino a che l'intera vicenda personale e societaria non verrà risolta", diffida dal tenore di per sé non univoco tenuto anche conto del complessivo tenore del documento;

- per altro verso, poi, riguarda una negligente, se non addirittura distrattiva, condotta liquidatoria della convenuta e, dunque, si riferisce a pregiudizi prodotti direttamente in capo al patrimonio sociale e solo indirettamente in capo al fiduciante,
 - sì che l'attore non risulta legittimato -secondo i principi generali in materia denotati dalla formulazione degli artt. 2476 sesto comma e 2395 cc- a chiedere il relativo risarcimento,
 - risarcimento che, invece, il [REDACTED] una volta divenuto -come sopra disposto- titolare della intera partecipazione sociale, potrà chiedere sia pronunciato in favore della società ex art.2476 terzo comma cc.

La domanda risarcitoria dovendo dunque essere rigettata per tali dirimenti ragioni, ne restano assorbite tutte le richieste istruttorie formulate dall'attore a sostegno di tale domanda, richieste la cui ammissione risulta superflua.

Le spese di lite:

- possono essere compensate per metà in ragione della reciproca soccombenza, mentre per l'altra metà vanno addossate alla convenuta, la cui soccombenza va valutata come prevalente;
- per la parte non compensata tra le parti vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva svolta anche in riferimento alle istanze cautelari, nonché della necessità di liquidazione separata per la fase decisoria finale, per la quale sola il legale subentrato nella difesa dell'attore, l'avv. ANTONELLA PIRRO, ha depositato nota spese dichiarandosi antistataria ex art.93 cpc.

Le spese relative al **compenso** spettante al d. [REDACTED] I, **custode** delle quote della [REDACTED] in sequestro giudiziario nominato con l'ordinanza del g.i. del 7.6.2017, vanno infine poste a carico della convenuta, soccombente rispetto alla domanda in relazione alla quale il sequestro giudiziario è stato disposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento delle relative domande dell'attore, accerta la sussistenza di negozio fiduciario

intercorso all'atto della costituzione della [REDACTED] tra l'attore [REDACTED] e la convenuta [REDACTED], negozio avente ad oggetto la intestazione fiduciaria delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di tale [REDACTED] in capo alla [REDACTED] con obbligo di trasferimento delle stesse al [REDACTED] su sua richiesta, così come accerta l'inadempimento di tale obbligo da parte della [REDACTED]

2. conseguentemente, visto l'art.2932 cc, trasferisce dall'attuale titolare, la convenuta [REDACTED], le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della [REDACTED] (CF 06871860968) [REDACTED] disponendo l'iscrizione del presente dispositivo nel Registro delle imprese, a cura del liquidatore [REDACTED], ovvero, in caso di inerzia di costui, a cura dell'attore;
3. rigetta la domanda risarcitoria dell'attore;
4. compensa per metà le spese di causa e condanna la convenuta [REDACTED] alla rifusione in favore dell'attore [REDACTED] della restante metà di tali spese, metà che liquida per la fase decisoria in euro 1.700,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA, con distrazione per tale fase in favore del difensore antistatario, avv. ANTONELLA PIRRO, e per le fasi precedenti in euro 286,00 per esborsi documentati ed euro 5.000,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA;
5. pone le spese relative al compenso dovuto al custode dott. [REDACTED] a carico della convenuta [REDACTED].

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 22 marzo 2018.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola